

ISTANZE DI COPIA ATTI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Le istanze di copia atti presentate da soggetti terzi devono essere autorizzate dal giudice e al deposito deve essere corrisposta marca da bollo di euro 16.

Si precisa che la persona offesa non è da intendersi soggetto terzo ancorchè non costituita parte civile, pertanto le richieste di copie della persona offesa non costituita parte civile dovranno essere autorizzate dal giudice ma non deve essere riscossa marca da euro 16.

In ogni caso dovranno essere riscossi i diritti di cancelleria in base al numero delle pagine.